



COMUNE DI TRENTO



**Area finanziaria**

**N. D3**

**Regolamento  
generale delle entrate tributarie  
comunali**

**2008**

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Regolamentazione delle entrate tributarie
- Art. 5 - Agevolazioni tributarie
- Art. 6 - Aliquote e tariffe

### **TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Art. 7 - Forma di gestione
- Art. 8 - Il funzionario responsabile del tributo

#### **CAPO II DENUNCE E CONTROLLI**

- Art. 9 - Dichiarazione tributaria
- Art. 10 - Attività di controllo

#### **CAPO III PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

- Art. 11 - Attività di liquidazione
- Art. 12 - Avviso di liquidazione
- Art. 13 - Attività di accertamento
- Art. 14 - Avviso di accertamento
- Art. 15 - Sottoscrizione degli atti

#### **CAPO IV SANZIONI - RAVVEDIMENTO – ESIMENTI**

- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 16 bis - Ravvedimento
- Art. 17 - Cause di non punibilità

#### **CAPO V NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI**

- Art. 18 - Notificazione degli atti

**CAPO VI**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- Art. 19 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 20 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 21 - Competenza
- Art. 22 - Attivazione del procedimento
- Art. 23 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Art. 24 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 25 - Effetti dell'invito a comparire
- Art. 26 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 27 - Esito negativo del procedimento
- Art. 28 - Perfezionamento della definizione
- Art. 29 - Effetti della definizione
- Art. 30 - Riduzione della sanzione
- Art. 31 - Validità

**CAPO VII**  
**STRUMENTI DEFLATIVI**

- Art. 32 - Rapporti con il contribuente
- Art. 33 - Diritto di interpello
- Art. 34 - L'autotutela

**TITOLO III**  
**RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- Art. 35 - Riscossione
- Art. 36 - Riscossione coattiva
- Art. 37 - Rimborsi
- Art. 38 - Sospensione e rateazione del versamento
- Art. 39 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Art. 39 bis - Misure degli interessi
- Art. 39 ter – Versamento

**TITOLO IV**  
**CONTENZIOSO**

- Art. 40 - Contenzioso

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 41 - Disposizioni transitorie
- Art. 42 - Norme finali

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Art. 1 Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

a) per “liquidazione” il complesso delle attività di controllo delle dichiarazioni e denunce presentate e verifica dei versamenti eseguiti che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per “accertamento” il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell’obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale in presenza di infedeltà, incompletezza, inesattezza, od omissione e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

c) per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera b);

d) per “agevolazioni”, istituti quali riduzioni e esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento diretti ad accordare un trattamento preferenziale in favore di determinati contribuenti;

e) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

f) per “Regolamento”, il presente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria;

h) per “statuto del contribuente” quell’insieme di principi posti a tutela del contribuente desunti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” e ss.mm.

### *Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento*

1. Il Regolamento, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, detta i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, disciplina le varie attività che il Comune è tenuto a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di propria competenza, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, alla riscossione dei tributi medesimi, al contenzioso. Disciplina altresì le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

2. Disciplina l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 218/97 nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 50 della L. 449/97, dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 446/97, secondo

principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

3. Individua criteri oggettivi di massima validi per la determinazione delle sanzioni alla luce dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

5. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### *Art. 3*

#### *Entrate tributarie comunali*

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

### *Art. 4*

#### *Regolamentazione delle entrate tributarie*

1. Per ciascun tipo di tributo il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nelle disposizioni seguenti. Tale regolamento ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

### *Art. 5*

#### *Agevolazioni tributarie*

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

2. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla dimostrazione della regolarità della posizione tributaria del contribuente nei confronti dell'Amministrazione comunale .

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. Eventuali agevolazioni previste da fonti normative anche successive all'entrata in vigore del regolamento, le quali non abbisognano di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza della previsione regolamentare.

6. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di

essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se tale documentazione viene successivamente richiesta dal Comune, deve essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena l'esclusione dall'agevolazione. Così pure deve essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

*Art. 6*  
*Aliquote e tariffe*

1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in misura tale da consentire equilibrio economico di bilancio.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

**TITOLO II**  
**ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

**CAPO I**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE**

*Art. 7*  
*Forma di gestione*

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi delle disposizioni della L.R. 04.01.1993 n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale ai sensi delle disposizioni della L.R. 04.01.1993 n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10;

c) affidamento mediante convenzione nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (ai sensi delle disposizioni della L.R. 04.01.1993 n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10) i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m. e i. oppure siano già costituite alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze 11/9/2000 n. 289;

d) affidamento in concessione nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici ai:

- soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

- ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

- alle società miste per la gestione presso altri Comuni.

2. E' in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.

3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici. Tali soggetti sono obbligati alla iscrizione all'albo istituito dall'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 .

4. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

5. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 1 devono risultare da apposita documentata relazione del Servizio Tributi.

6. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

#### *Art. 8*

#### *Il funzionario responsabile del tributo*

1. E' responsabile delle entrate tributarie il Dirigente del Servizio Tributi .

2. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, laddove la normativa preveda la figura del responsabile del tributo, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Analoga designazione deve essere effettuata dai soggetti di cui all'art. 7 qualora il tributo sia dai medesimi gestito.

3. In particolare il Dirigente ovvero il funzionario designato responsabile del tributo:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i rimborsi e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 34, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione previsto al capo VI del regolamento;

e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

4. Il Dirigente del Servizio sostituisce il funzionario in caso di sua assenza o impedimento.

5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 7 del regolamento anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

6. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del Servizio Tributi.

## **CAPO II DENUNCE E CONTROLLI**

### *Art. 9*

#### *Dichiarazione tributaria*

1. Il soggetto passivo del tributo anche tramite il rappresentante legale, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo ovvero presentare la comunicazione, entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile ovvero il Dirigente, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al contribuente ovvero al rappresentante legale.

4. Ove la denuncia presenti irregolarità o incompletezza il funzionario responsabile, ovvero il Dirigente del Servizio, o i soggetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, prima di emettere eventuale avviso di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni, invita il soggetto interessato a mezzo di un avviso a provvedere entro trenta giorni al chiarimento o all'integrazione necessaria.

5. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

6. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, in via telematica.

### *Art. 10*

#### *Attività di controllo*

1. E' obbligo del Comune o dei soggetti di cui all'art. 7 provvedere al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. La Giunta Comunale su proposta del Servizio Tributi approva un programma annuale di attività di controllo relativamente ai singoli tributi mediante selezione di campioni o individuazione di basi imponibili.

3. Il programma annuale dell'attività di controllo deve tener conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione e di elusione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trova applicazione la legge regionale 31.07.1993, n. 13 con esclusione degli articoli da 13 a 17.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 23.12.1997 n. 446 con le modalità di cui all'articolo 12 (attività di controllo) del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

### **CAPO III PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

#### *Art. 11*

#### *Attività di liquidazione*

(abrogato).

#### *Art. 12*

#### *Avviso di liquidazione*

(abrogato).

#### *Art. 13*

#### *Attività di accertamento*

1. L'attività di accertamento è svolta nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

2. L'attività di accertamento deve svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.

3. L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento a terzi del servizio, è svolta dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti.

4. Presso l'ufficio competente vengono fornite ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente ai tributi accertati.

*Art. 14*  
*Avviso di accertamento*

1. Mediante motivato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, il Comune o i soggetti di cui all'art. 7:

- a) procedono alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- b) provvedono all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione;
- c) recuperano l'omesso o parziale versamento del tributo;
- d) applicano le sanzioni collegate al tributo accertato.

2. L'avviso di accertamento è notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. Nell'atto di accertamento sono chiaramente indicati:

- a) tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta;
- b) il periodo di riferimento;
- c) l'aliquota applicata;
- d) l'importo del tributo dovuto;
- e) le sanzioni e gli interessi;
- f) il termine e le modalità di pagamento, previsti dalla normativa vigente;
- g) l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione;
- h) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale competente per l'eventuale impugnativa;
- i) l'ufficio procedente e il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

2 bis. Se la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Nel caso di soppressione di tributi, rimane salvo il potere di accertamento dei crediti tributari sorti in relazione a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente alla suddetta soppressione. Anche in tal caso l'attività di accertamento deve essere svolta entro i prescritti termini di decadenza.

*Art. 15*  
*Sottoscrizione degli atti*

1. Gli atti sono sottoscritti dal Dirigente di Servizio, e per i tributi ove è prevista la figura, dal responsabile del tributo. In caso di affidamento a terzi, ove non sia prevista la figura del responsabile del tributo, dai soggetti medesimi.

2. Qualora la compilazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

## **CAPO IV**

### **SANZIONI – RAVVEDIMENTO - ESIMENTI**

#### *Art. 16* *Sanzioni*

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 nn. 471, 472, 473 sono irrogate dal Dirigente del Servizio Tributi, ovvero dal funzionario responsabile del tributo per i tributi per i quali è prevista tale figura, ed in caso di affidamento a terzi, dai soggetti medesimi, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa.

2. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione e attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali.

3. Nella graduazione delle misure di sanzione i soggetti di cui al comma 1 osservano i seguenti criteri oggettivi:

la violazione è da considerarsi meno grave qualora:

- il contribuente abbia presentato la denuncia spontaneamente prima dell'accertamento da parte del Comune;
- il contribuente abbia rettificato la denuncia spontaneamente prima dell'accertamento da parte del Comune;
- il contribuente abbia provveduto al versamento spontaneamente prima dell'accertamento da parte del Comune;
- il contribuente abbia commesso imprecisioni nella compilazione di atti, documenti e questionari.

La violazione è da considerarsi più grave qualora:

- l'infedeltà, l'omissione della denuncia e l'omissione del versamento venga accertata direttamente dall'ufficio;
- il contribuente non abbia provveduto all'invio dei questionari o documenti richiesti.

4. L'atto di contestazione della sanzione deve riportare l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, la determinazione degli elementi probatori e delle norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione della sanzione stessa oltre che della sua entità, i minimi edittali fissati dalla legge per ciascuna violazione e l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto della definizione agevolata. L'atto di irrogazione delle sanzioni può essere notificato oltre che a mezzo del messo comunale anche a mezzo posta con l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. In presenza di deduzioni difensive, l'individuazione dei criteri soggettivi (personalità dell'autore - condizioni economiche e sociali), stante la natura personale della sanzione, è effettuata tenendo conto, rispettivamente, dei precedenti fiscali e della situazione reddituale e patrimoniale del trasgressore.

*Art. 16 bis*  
*Ravvedimento*

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere utilizzato dal contribuente qualora non siano stati notificati avvisi di accertamento, di liquidazione, provvedimenti di irrogazione di sanzioni ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In relazione alla violazione commessa, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza prevista;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione o comunicazione relativa all'anno ovvero entro il termine di un anno dall'omissione o errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione o comunicazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Per pagamento contestuale delle somme dovute per imposte, sanzioni, interessi, si intende che tutti i pagamenti anche se in giorni diversi, devono essere effettuati entro il termine previsto.

Per i tributi riscuotibili a mezzo ruolo, il contribuente deve manifestare, attraverso richiesta scritta la volontà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, accettando di corrispondere quanto dovuto in unica soluzione con cartella esattoriale emessa in base ad apposito ruolo.

*Art. 17*  
*Cause di non punibilità*

1. La comminazione della sanzione è esclusa qualora:

- la violazione sia conseguenza di errore sul fatto non determinato da colpa del soggetto;

- la violazione sia stata commessa per cause di forza maggiore;

- la violazione sia stata commessa per ignoranza della legge tributaria inevitabile;

- la violazione sia originata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento;

- il pagamento del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi;

- le violazioni non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidano sulla determinazione della base imponibile, del tributo e del versamento;

- la carenza di informazione da parte del Comune sia accertata attraverso riscontri obiettivi;

- il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione ancorché successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

## **CAPO V NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI**

### *Art. 18*

#### *Notificazione degli atti*

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata oltre che a mezzo del messo comunale anche con l'invio a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, di plico sigillato, direttamente dall'ufficio tributario, osservando le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 20 dicembre 1982 n. 890, o dal messo notificatore nominato dal dirigente dell'Ufficio competente.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio.

## **CAPO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### *Art. 19*

#### *Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione*

1. Il Comune, al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

### *Art. 20*

#### *Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione*

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

### *Art. 21 Competenza*

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile del tributo, ovvero, per i tributi ove non è presente tale figura, il Dirigente del Servizio Tributi o i soggetti di cui all'art. 7.

### *Art. 22 Attivazione del procedimento*

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
- a) a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### *Art. 23 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio*

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente l'invito a comparire, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, nel quale sono indicati:

- a) il tributo accertato e il relativo periodo d'imposta;
- b) gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'accertamento suscettibile di adesione;
- c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- d) la possibilità di applicazione delle sanzioni in misura ridotta;
- e) l'espressa menzione di quanto previsto dall'art. 30 commi 1 e 2.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

#### *Art. 24*

##### *Procedimento ad iniziativa del contribuente*

1. Il contribuente al quale è stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 23 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza in carta libera per definire con adesione l'accertamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con deposito alla segreteria del Servizio Tributi ovvero presso la sede dei soggetti di cui all'art. 7 dietro rilascio di ricevuta.

2. L'istanza deve indicare le generalità, il domicilio, il codice fiscale e il recapito telefonico del contribuente, nonché gli estremi dell'avviso di accertamento.

3. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

4. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento comportando quindi l'implicita rinuncia all'istanza.

5. In tal caso la rinuncia vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.

6. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, anche per i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.

7. Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o via fax, formula l'invito a comparire. Il giorno di comparizione deve essere fissato tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione.

#### *Art. 25*

##### *Effetti dell'invito a comparire*

1. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

3. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale redatto da parte dell'ufficio competente.

#### *Art. 26*

##### *Atto di accertamento con adesione*

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale, dal funzionario responsabile del tributo ovvero, per i tributi ove non è prevista tale figura, dal Dirigente del Servizio Tributi o dai soggetti di cui all'art. 7.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- b) la motivazione, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- c) la liquidazione del tributo dovuto, interessi e sanzioni;
- d) le modalità, i termini e le garanzie da prestare nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo articolo 28.

#### *Art. 27*

##### *Esito negativo del procedimento*

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale previsto dall'art. 25 comma 4 e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In tal caso non è impedito al contribuente proporre ricorso contro l'avviso di accertamento.

#### *Art. 28*

##### *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme complessivamente dovute superano i 2.580,00 euro.

3. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1 e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate

successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima.

4. Per poter optare per il versamento rateale il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).

5. Se il contribuente non effettua il versamento, dell'intero importo o della prima rata nel termine di cui al comma 1, l'accordo è da considerarsi inesistente.

6. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve depositare presso l'ufficio o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

7. Nell'ipotesi di pagamento rateale entro il termine di cui al comma precedente, il contribuente, oltre alla attestazione dell'avvenuto pagamento della prima rata, deve presentare i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

8. Solo a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 4 e 6 viene rilasciata al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

9. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con immediata escussione della garanzia per un importo pari al debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

10. In deroga a quanto previsto al comma 1 relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, si provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

#### *Art. 29*

##### *Effetti della definizione*

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponible sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né, dal contenuto della dichiarazione né, dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### *Art. 30*

##### *Riduzione della sanzione*

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

#### *Art. 31*

#### *Validità*

1. L'istituto dell'accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dal primo gennaio 1999 o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 218/1997 e succ. modd.

### **CAPO VII STRUMENTI DEFLATIVI**

#### *Art. 32*

#### *Rapporti con il contribuente*

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende a instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.

2. Vengono ampiamente resi pubblici tariffe, aliquote, criteri, modalità di computo nonché adempimenti posti a carico dei contribuenti.

Il Comune trasmette entro trenta giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni alle associazioni di categoria, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali che ne facciano richiesta i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

3. Non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

4. Al contribuente devono essere fornite con riguardo alla pretesa tributaria tutte le informazioni specifiche. In via generale devono essere date adeguate informazioni sulle modalità degli adempimenti anche a mezzo di servizi di informazione elettronica.

L'Amministrazione mette a disposizione del contribuente appositi modelli e fornisce le informazioni adeguate per assolvere l'adempimento tributario.

5. I soggetti gestori di servizi pubblici, sulla base di convenzioni, forniscono materiale informativo riguardo gli adempimenti tributari connessi all'utilizzo di immobili.

6. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre adempimenti con scadenza temporale inferiore ai sessanta giorni dalla data della nuova disposizione.

Detta scadenza temporale va assicurata anche qualora le modifiche regolamentari incidano nella quantificazione del tributo. In tal caso dovrà essere differito l'ordinario

termine di pagamento. Del differimento dei termini dovrà essere data massima diffusione.

7. Nel rapporto con il contribuente vengono osservati i principi dello statuto del contribuente, consistenti in:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- reciproca correttezza e collaborazione.

### *Art. 33*

#### *Diritto di interpello*

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.

2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.

3. Il Comune entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo raccomandata. Il termine può essere motivatamente sospeso da parte del Comune. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.

4. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo, oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica questionari ecc.)

5. L'atto impositivo o sanzionatorio emanato in difformità del parere espresso è nullo. Nessuna sanzione può essere irrogata se non sia stato espresso il parere nel termine di 120 giorni. Il parere contrario all'interpretazione fornita dal contribuente, espresso successivamente al termine di 120 giorni, consente l'emanazione del solo atto impositivo.

### *Art. 34*

#### *L'autotutela*

1. Il funzionario responsabile del tributo ovvero il Dirigente del Servizio Tributi o i soggetti di cui all'art. 7 del presente regolamento possono procedere, anche senza istanza di parte, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Possono inoltre sospendere e revocare il provvedimento per ragioni di opportunità o di convenienza qualora vi sia la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto sulla base di pronunciamenti giurisprudenziali, circolari o risoluzioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errori di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati per errore del Comune;
- i) errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse ad attivarsi mediante l'autotutela, può essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.

4. Quando ricorrono i presupposti di cui al comma 2 si procede all'annullamento:

- anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso di termini per ricorrere;
- anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità...);
- anche se vi è pendenza di giudizio;
- anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca di ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

6. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

7. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

### **TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI**

#### *Art. 35 Riscossione*

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal Dirigente o dai soggetti di cui all'art. 7.

#### *Art. 36 Riscossione coattiva*

1. La riscossione coattiva dei tributi, gestiti direttamente dal Comune è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.12.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e con D.Lgs. 26.02.1999 n. 46.

2. La riscossione coattiva dei tributi gestiti dai soggetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento ad esclusione del Concessionario del servizio di riscossione, di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e con D.Lgs. 26.02.1999 n. 46, può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639.

3. Sono attribuite al funzionario responsabile del tributo ovvero al Dirigente del Servizio Tributi ovvero ai soggetti di cui all'art.7 del presente Regolamento la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639, nonchè nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e con D.Lgs. 26.02.1999 n. 46, le attività necessarie alla riscossione.

#### *Art. 37 Rimborsi*

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.

3. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.

4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

5. Il funzionario responsabile, il Dirigente del Servizio e i soggetti terzi di cui all'art. 7, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, procedono all'esame della richiesta e notificano, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

6. Sulle somme rimborsate spettano interessi nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla normativa istitutiva del tributo.

7. Il contribuente che fa espressa richiesta può estinguere l'obbligazione tributaria mediante compensazione tra debito e credito dello stesso tributo a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile. Il funzionario responsabile del tributo, il Dirigente del Servizio ovvero i soggetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, esaminata la richiesta, comunica all'interessato le modalità ed i tempi secondo i quali potrà addivenire alla compensazione.

Tale istituto troverà applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2002.

#### *Art. 38*

#### *Sospensione e rateazione del versamento*

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascun tributo.

2. Qualora il carico tributario sia costituito o comprensivo di tributi arretrati, il contribuente che non ha impugnato gli avvisi di liquidazione o accertamento o irrogazione di sanzioni può chiedere al funzionario responsabile del tributo, ovvero al Dirigente del Servizio, o ai soggetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, con apposita istanza prima della scadenza del pagamento, la rateazione qualora l'importo superi euro 2.580,00 in un massimo di otto rate nell'arco temporale di due anni.

3. Il funzionario responsabile del tributo, ovvero il Dirigente del Servizio o i soggetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento concordano il piano di rateazione in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore. La prima rata avrà scadenza nel termine originario del pagamento previsto nell'atto.

4. L'importo di ogni rata successiva dovrà essere comprensivo degli interessi applicati con riferimento al tasso legale in vigore.

5. Qualora l'importo sia superiore a euro 5.160,00 il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 (titoli di Stato, titoli garantiti dello Stato, fidejussioni o polizze assicurative).

6. Al mancato pagamento, entro i termini, anche di una sola rata alla scadenza fissata, consegue l'annullamento della rateazione e l'obbligo di versamento immediato dell'intero debito residuo.

#### *Art. 39*

##### *Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi*

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 88 della legge 15.05.1997 n. 127 non si fa luogo al versamento, anche a mezzo ruolo, quando l'importo complessivo annuo dei tributi comunali, ad esclusione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è inferiore o uguale a euro 12,00. Per l'imposta di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni il limite è fissato a euro 2,00.

2. Se l'importo da versare supera i limiti minimi previsti, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto.

3. Il Servizio Tributi, o i soggetti di cui all'art. 7 nel caso di affidamento della gestione, a seguito delle attività istruttorie e di accertamento non procedono alla riscossione del tributo, anche a mezzo ruolo, qualora l'ammontare del tributo e/o della sola sanzione non superi i limiti di cui al comma 1.

4. I suddetti limiti rimangono validi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della legge 08.05.1998 n. 146.

5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale o i soggetti terzi sono esonerati dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procedono alla notificazione di avvisi di accertamento o anche alla riscossione coattiva.

#### *Art. 39 bis*

##### *Misure degli interessi*

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1 comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso. Per l'anno d'imposta 2003 viene fissato nella misura del 2,5% (tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2004). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. La misura degli interessi stabilita al comma precedente si applica per tutti i provvedimenti che verranno emessi dal giorno dell'entrata in vigore della presente deliberazione.

3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti emessi in data precedente con l'applicazione della misura d'interesse diversa da quella prevista dal presente articolo.

#### *Art. 39 ter*

##### *Versamento*

1. Il versamento complessivo dell'importo dovuto per il singolo tributo comunale deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **TITOLO IV CONTENZIOSO**

### *Art. 40 Contenzioso*

1. Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

2. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 l'Avvocatura del Comune è abilitata alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio.

3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### *Art. 41 Disposizioni transitorie*

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributi effettuati a decorrere dal 01.01.1999 e relativi ad annualità pregresse.

### *Art. 42 Norme finali*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento, così come modificato, ha effetto dal 1° gennaio 2008.

**Il presente Regolamento :**

- approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 17.12.1998 n. 201;
- modificato dal Consiglio comunale con deliberazione 28.07.1999 n.130;
- modificato dal Consiglio comunale con deliberazione 16.12.1999 n. 207;
- modificato dal Consiglio comunale con deliberazione 27.03.2001 n. 40;
- modificato dal Consiglio comunale con deliberazione 27.12.2001 n. 196;
- modificato dal Consiglio comunale con deliberazione 04 novembre 2003 n. 142
- modificato dal Consiglio comunale con deliberazione 07 dicembre 2005 n. 124
- da ultimo modificato dal Consiglio comunale con deliberazione 05 dicembre 2007 n. 150
- 

**è entrato in vigore il 01 gennaio 2008.**

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Maurizio Gaio